

CONTROLLO

Chi ha svolto la revisione al bilancio firma Unico

di Fabio Landuzzi

La dichiarazione dei redditi delle società e degli enti soggetti ad **Ires**, sottoposti a revisione legale dei conti ai sensi di legge, deve essere sottoscritta dagli **stessi soggetti che hanno firmato la relazione di revisione** al bilancio d'esercizio; quindi, si tratta del revisore individuale, o del rappresentante della società di revisione, o dei sindaci effettivi se la revisione dei conti è stata affidata al Collegio sindacale. Così dispone l'art. 1, comma 5, del D.P.R. 322/1998 affermando, fra l'altro, che **in caso di omessa sottoscrizione** da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti la dichiarazione dei redditi è comunque valida, salvo l'applicazione della **sanzione da Euro 258 a Euro 2.058** a cui è esposto il revisore che omette di apporre la propria firma (ex art. 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997).

La sottoscrizione della dichiarazione dei redditi assolve alla **funzione di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione legale** dei conti della società nell'esercizio a cui la dichiarazione dei redditi si riferisce, e che pertanto hanno espresso il giudizio sul bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010. Questa funzione di identificazione deve essere collegata alla già citata disposizione dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 la quale prevede che **il revisore che si rende responsabile di omissioni nella propria relazione di revisione** al bilancio, **da cui derivi una infedeltà della dichiarazione dei redditi od Irap, è sanzionato fino al 30% del proprio compenso** relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, in misura non superiore all'imposta accertata a carico della società.

Si possono presentare però situazioni non sempre lineari.

Un primo caso è quello del soggetto che ha rilasciato la relazione di revisione al bilancio d'esercizio 2012, ma che non è più in carica al momento della predisposizione del Mod. Unico 2013 in quanto con l'approvazione del bilancio **è stato nominato un nuovo revisore** o la società non è più soggetta all'obbligo della revisione legale. In questo caso, il revisore uscente è comunque tenuto alla firma della dichiarazione dei redditi? La risposta è affermativa. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito nella **risoluzione n. 62/E del 8 giugno 2011** che **la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi**, proprio perché assolve alla funzione di identificazione sopra ricordata, **riguarda colui che ha rilasciato la relazione di revisione**, quand'anche questi non fosse più in carica al momento della predisposizione della dichiarazione stessa.

Un secondo caso si ha quando il revisore nella propria relazione al bilancio ha

manifestato **l'impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio** (si pensi alle significative incertezze sulla continuità aziendale che ricorrono con una certa frequenza in questo periodo) o ha addirittura espresso un **giudizio negativo sul bilancio**; ebbene, se ricorre questa situazione, il revisore è comunque tenuto a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi della società? Anche in questo caso **la risposta è affermativa**; la funzione di identificazione del revisore a cui assolve l'adempimento della sottoscrizione della dichiarazione dei redditi non è infatti influenzata dalla tipologia del giudizio espresso dal revisore sul bilancio d'esercizio, e né la sua sottoscrizione potrà in alcun modo stridere con il contenuto del giudizio (o del non giudizio) manifestato dal revisore nella propria relazione.

Assirevi nel **Documento di ricerca n. 139 del 2009** ha peraltro precisato che **la sottoscrizione** della Dichiarazione dei redditi **non costituisce alcun giudizio di merito sulla correttezza e la completezza della dichiarazione** stessa, e tantomeno essa può essere interpretata come una sorta di avallo del revisore sui valori indicati nel modello di dichiarazione; allo stesso modo, la sottoscrizione della dichiarazione non vuole affatto significare la presenza o la corretta tenuta delle scritture contabili da parte delle società. Viene quindi ribadito che l'unica funzione assolta da tale adempimento è di **tipo identificativo**, come più volte affermato.